



COMUNE DELLA SPEZIA

CIMP

Regolamento

Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 18.12.2006

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2007

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2011

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 08/02/2018

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del regolamento
- Art. 2 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 3 - Presupposto del canone
- Art. 4 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 5 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 6 - Archiviazione
- Art. 7 - Soggetto obbligato
- Art. 8 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 9 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone
- Art. 10 - Pagamento del canone
- Art. 11 - Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza
- Art. 12 - Mezzi pubblicitari installati su beni privati
- Art. 13 - Recupero canone evaso e maggiorazioni
- Art. 14 - Sanzioni amministrative rimozione mezzi pubblicitari abusivi
- Art. 15 - Non assoggettabilità al canone
- Art. 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 17 - Classificazione del territorio in categorie
- Art. 18 - Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 19 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie
- Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità nel territorio di questo Comune, nonché l'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 62 e 64 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446.

Articolo 2

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti : pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato .

Pubblicità con veicoli d'impresa : pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Publicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio : manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda : qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna : scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con

immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 4

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda in regola con la disciplina dell'imposta di bollo al **SERVIZIO EDILIZIA**, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; l'ufficio ne verifica al momento della consegna la completezza. La procedura è disciplinata dal "Regolamento Edilizio per le opere di arredo urbano" approvato con Delibera C.C. n. 13 del 28/06/2006.
Per le altre forme di pubblicità non rientranti nel comma precedente, la domanda andrà invece presentata al Servizio Mobilità che provvederà ad istruirla e rilasciare le successive autorizzazioni.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione CIMP l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni CIMP pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 5

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro tre mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento. Diversamente l'autorizzazione potrà essere revocata;
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 6

Archiviazione

1. Nel caso in cui la domanda per l'installazione di mezzi, per variazione o per voltura, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento e l'interessato non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a produrre la documentazione mancante, la domanda stessa verrà archiviata.

Articolo 7
Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce e/o vende la merce e/o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 8
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non è soggetto al pagamento del canone.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Articolo 9

Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone

1. L'attività di riscossione del canone verrà effettuata direttamente da Spezia Risorse S.p.A.

Articolo 10

Pagamento del canone

Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, ad eccezione delle fattispecie indicate come temporanee.

Il pagamento del canone sulla pubblicità può essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale o tramite bonifico bancario, o direttamente presso gli sportelli dedicati.

Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.

Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a Euro 200 (duecento) il pagamento può essere effettuato in quattro rate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; previo rimborso delle spese di spedizione e riscossione; in caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione.

Articolo 11

Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza

Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa.

La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta ad un quarto qualora il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.

Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Articolo 12

Mezzi pubblicitari installati su beni privati

Limitatamente agli impianti di pubblicità o propaganda che vengono installati su beni privati la tariffa base viene ridotta di un terzo, rimane comunque fissato il coefficiente di valutazione economica.

Articolo 13

Recupero canone evaso e maggiorazioni

Spezia Risorse S.p.A., in caso di omesso o parziale versamento entro il termine di cui all'art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate, comunica all'interessato la richiesta di pagamento, con l'applicazione di una maggiorazione del 30% della tariffa del canone.

Qualora il pagamento del canone sia effettuato entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito si applica una maggiorazione del 3,75% della tariffa, oltre i 30 giorni la maggiorazione sarà del 6%.

In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta si procederà alla copertura dei mezzi pubblicitari ed all'avvio del procedimento di rimozione.

Articolo 14

Sanzioni amministrative, rimozione mezzi pubblicitari abusivi

I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione od installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai procedimenti previsti dall'art. 62, 4 comma del D.L.vo 446/97.

L'immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione di un termine per la stessa, vengono disposte da Spezia Risorse S.p.A. comunque ne venga a conoscenza, o a cura dall'agente accertatore con lo stesso verbale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Articolo 15

Non assoggettabilità al canone

Non si dà luogo ad applicazione del canone nei casi seguenti:

1. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. avvisi al pubblico, quali ad esempio visual ditte fornitrici, lavagnette menù, prezziari, cartelli offerte, esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro e complessivamente la superficie di due metri quadrati per ogni vetrina o porta d'ingresso, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
3. pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4. annunci esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle agenzie immobiliari quando relativi alla attività di mediazione degli immobili e delle agenzie di viaggio quando limitati alla semplice descrizione delle offerte.

5. cartelli e le scritte relative ai “saldi” quando esposti all’interno, sulle vetrine e sulle porte d’ingresso delle attività commerciali;
6. cavalletti pubblicitari esposti nelle vetrine, nelle porte d’ingresso o nelle immediate adiacenze dell’esercizio commerciale solo quando preventivamente autorizzati dai competenti Uffici Comunali;
7. pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
8. pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
9. insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
10. insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
11. esposizioni permanenti realizzate presso le sedi di nuove attività economiche, esclusi i subingressi, per un periodo massimo di anni 3 a decorrere dall’anno solare in cui è iniziata l’attività.
12. targhe o cartelli installati su una determinata area verde pubblica il cui mantenimento è a carico del beneficiario del messaggio pubblicitario.
13. pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Il diritto all’esonero non esclude l’obbligo di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento con la eccezione di:

- locandine o altri messaggi simili non configurabili come insegne di esercizio posti all’interno delle vetrine;
- targhe professionali per le quali è sufficiente una comunicazione da trasmettere al servizio edilizia come previsto all’art. 3 del “Regolamento Edilizio per le opere di arredo urbano” approvato con delibera C.C. n.13 del 28.6.2006.

Articolo 16

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla base degli elementi di seguito indicati:

1. classificazione delle strade in n. 2 categorie in base alla loro importanza;
2. entità dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
3. durata dell'esposizione.

Articolo 17

Classificazione del territorio in categorie

Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie:

- categoria normale
- categoria speciale

Le località del territorio comunale, comprese in categoria speciale, sono specificate nell'elenco A allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

Alle strade appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base.

La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 150%.

Articolo 18

Determinazione della misura di tariffa base

1. PUBBLICITA' PERMANENTE:

si considera pubblicità permanente quando l'esposizione supera i 183 giorni.

Le tariffe annue per metro quadrato sono di:

Impianti di superficie fino a mq 1,00 (tariffa base)	€ 20,00
Impianti di superficie da mq 1,01 a mq 1,50	€ 26,00
Impianti di superficie da mq 1,51 a mq 5,00	€ 30,00
Impianti di superficie da mq 5,01 a mq 8,00	€ 40,00
Impianti di superficie da mq 8,01 a mq 18,00	€ 52,00
Impianti di superficie superiore a mq 18,00	€ 60,00

2. PUBBLICITA' TEMPORANEA:

si considera pubblicità temporanea quando l'esposizione dura da 1 a 183 giorni.

Le tariffe per decade o frazione a metro quadrato sono di:

Impianti di superficie fino a mq 1,00 (tariffa base)	€ 1,00
Impianti di superficie da mq 1,01 a mq 1,50	€ 1,30
Impianti di superficie da mq 1,51 a mq 5,00	€ 1,50
Impianti di superficie da mq 5,01 a mq 8,00	€ 2,00
Impianti di superficie da mq 8,01 a mq 18,00	€ 2,60
Impianti di superficie superiore a mq 18,00	€ 3,00

3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno rivalutate annualmente in base alla variazione media annua, riferite al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nt).
4. Per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati le tariffe vengono maggiorate del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.
5. La tariffa per le strade di categoria speciale è maggiorata del 150% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.

Articolo 19

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

Le tariffe di queste particolari tipologie pubblicitarie sono di seguito fissate e non sono soggette a maggiorazioni per strade di categoria speciale e a maggiorazione per grandi formati.

Automezzi pubblicizzati per conto proprio: non sono soggetti all'applicazione del canone quando le scritte riportate su ciascun automezzo sono al massimo 2, entrambe hanno una dimensione inferiore a mq 0,50 e riportano solo la ragione sociale. Se manca anche una sola di queste caratteristiche sono soggetti al pagamento del canone nella misura di € 80,00 cadauno indipendentemente dal numero di scritte presenti. Per la pubblicità realizzata sui rimorchi viene applicata la stessa tariffa.

Striscioni traversanti strade, piazze, giardini: sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 2,00 al mq al giorno.

Striscioni paralleli alla strada: sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 1,00 al mq al giorno.

Volantinaggio: è soggetto all'applicazione del canone quando si effettua la distribuzione a mano, la tariffa è fissata in € 15,00 al giorno di distribuzione indipendentemente dal numero di persone atte al servizio.

Proiezioni luminose o cinematografiche: sono soggette all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 10,00 al giorno.

Pubblicità fonica: è soggetta all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 30,00 al giorno indipendentemente dal numero di messaggi diffusi.

Palloncini frenati: sono soggetti all'applicazione del canone. La tariffa è fissata in € 1,00 al mq al giorno.

Aeromobile: per la pubblicità realizzata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta di € 100,00.

Maxi teloni su cantieri edili: sono soggetti all'applicazione del canone per la sola area occupata dal messaggio pubblicitario. La tariffa è fissata in € 0,50 al giorno a metro quadrato.

Locandine: sono soggetti all'applicazione del canone con tariffa temporanea base, non vengono applicate le maggiorazioni per categoria speciale e per categoria intermedia. La tariffa è fissata in € 1,00 ad unità a decade.

Articolo 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità è affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
2. Dal 1° gennaio 2007 è abolita l'Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
3. L'accertamento e la riscossione del I.C.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dell'1-1-2007, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 2007.
4. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2007 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
5. I soggetti di cui all'art. 7, già tenuti a corrispondere l'Imposta sulla Pubblicità, con decorrenza 1 gennaio 2007 sono tenuti al pagamento del canone nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.